N. R.G. 8015/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia

Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8015/2017** promossa da:

UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. SCIPPA ALESSANDRO

ATTORE/I

contro

CARMELA
ANTONIO **ANNARITA**
, anche quali genitori esercenti la potestà sulla figlia **GAIA**

FRANCESCO **ANTONIETTA**
, anche quali genitori esercenti la potestà sulle figlie **FRANCESCA** e **DENISE**

MARIA STELLA
tutti con il patrocinio dell'avv. FILOGRASSO FABIO e dell'avv. GUERRIERI MICHELE

T&T

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: SCISCIOLI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 32b588a943fc85fa26a5de11420585a2

[redacted]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Unicredit s.p.a. ha esperito la presente azione giudiziaria al fine di sentir accogliere nei confronti dei convenuti le seguenti conclusioni:

"accertare e dichiarare la simulazione assoluta e/o la nullità per vizio causale ed illiceità dei motivi dei seguenti atti:

- atto per notar [redacted] del 22.11.2012 (contratto preliminare di costituzione di beni in trust) e successivo atto del 25.11.2014 (disposizione di beni in trust) e (vincolo di trust) con cui il sig. [redacted] ha conferito nel Trust denominato "TRUST [redacted]" con sede in [redacted] con durata sino al 31.[redacted] regolato da legge di Jersey e del quale la società "T & T [redacted]." è trustee, beni di sua proprietà esclusiva ovvero: 1) bene immobile sito in Foggia [redacted]; 2) bene immobile sito in [redacted] per i quali [redacted] si è riservato il diritto di abitazione vita sua natural durante;

- atto per notar Augelli del 21.11.2012 (disposizione di beni in trust) e (vincolo in trust) con cui le sig.re [redacted] hanno conferito nel Trust denominato "[redacted]" con sede in Foggia, con durata sino al 31.12.2060, regolato da legge di Jersey e del quale la società [redacted] è trustee, beni di loro proprietà ed in particolare la sig.ra [redacted] ha conferito beni immobili di sua esclusiva proprietà ovvero: 1) bene immobile sito in Foggia [redacted]; 2) bene immobile sito in [redacted]

- atto per notar Augelli del 22.11.2012 (contratto preliminare di costituzione di beni in trust) e successivo atto del 25.11.2014 (disposizione di beni in trust) e (vincolo di trust), con cui il sig. [redacted] ha conferito nel Trust denominato "TRUST [redacted] con sede in [redacted] con durata sino al 31.12.2060, regolato da legge di Jersey e del quale la società [redacted] è trustee, beni di sua proprietà esclusiva ovvero: 1) bene immobile sito in Foggia [redacted]; 2) bene immobile sito in [redacted] per i quali [redacted] si è riservato il diritto di abitazione vita sua natural durante;

- nonché ove necessario gli atti istitutivi dei Trust: "Trust [redacted] scrittura privata del 23.10.2012 registrata a [redacted] in pari data [redacted] scrittura privata del 23.10.2012 registrata [redacted] in pari data [redacted] scrittura privata del 23.10.2012 registrata [redacted] in pari data [redacted]

in via subordinata revocare e dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c." i medesimi atti.

Il trustee [redacted]", pur ritualmente citato, è rimasto contumace.

Gli altri convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda.

Orbene preliminarmente va disattesa, per carenza di specifica allegazione e di prova, la domanda

Firmato Da: SCISCIOLI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 32b588a943fc85fa26a5de1142058 5a2

[redacted]

principale di simulazione assoluta avanzata da Unicredit. Invero, proprio le deduzioni di parte attrice, incentrate sul carattere pregiudizievole degli atti impugnati per le ragioni dei creditori, in quanto idonei ed esclusivamente diretti a costituire un patrimonio separato sottratto alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., corroborano l'esistenza di una volontà negoziale effettiva (e non meramente apparente) dei convenuti debitori conforme a quella dichiarata negli atti impugnati, quella di produrre l'effetto di segregazione dei beni conferiti in trust con la conseguente limitazione della garanzia dei creditori.

La domanda revocatoria subordinata è invece fondata e va pertanto accolta.

Come noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass. Civ. 01/12678; Cass. Civ. 03/11471; Cass. Civ. 08/2002). L'art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Conseguentemente, l'azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati (cfr. Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 9440 del 2004, secondo cui la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria; anche, Cass. 4 dicembre 2009, n. 25556). Anche il 'credito eventuale', nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (da ultimo Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018).

Nel caso di specie Unicredit, mediante la produzione dei contratti di conto corrente, affidamento, apertura di credito, conto anticipi e dei relativi estratti conto, ha allegato e documentato la titolarità dei seguenti crediti nei confronti della [redacted] s.r.l: [redacted] per scoperto di conto corrente n. [redacted] per scoperto di conto corrente n. [redacted] del 28.10.2005 (cfr. contratti di conto corrente, aperture di credito ed anticipi su crediti del 10.11.2005, successivi affidamenti del 7.04.2009 e del 21.09.2010). La società attrice ha anche prodotto gli atti di fideiussione sottoscritti dagli odierni convenuti Francesco, Antonio e Maria Stella il 26.10.2005 ed il 6.4.2009 a garanzia delle predette obbligazioni assunte dalla S & D s.r.l.
Non osta alla procedibilità della presente azione revocatoria la pendenza dell'autonomo giudizio di accertamento (negativo) del credito promosso dalla (sola) debitrice principale [redacted] s.r.l nei confronti di Unicredit, in quanto, come sopra esposto, l'azione ex art. 2901 c.c. può essere utilmente esperita anche a tutela di un credito litigioso e meramente eventuale.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità delle predette fideiussioni sollevata dai convenuti in quanto conformi al modello predisposto dall'ABI in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. 287/90.
Sul punto va anzitutto osservato che la nullità delle intese anticoncorrenziali a monte non può automaticamente riverberarsi sui contratti a valle, in mancanza della specifica allegazione e della prova di una connessione funzionale tra le predette intese ed i singoli contratti.
Ad ogni modo le clausole anticoncorrenziali indicate dai convenuti, presenti nell'atto di fideiussione del 26.10.2005, non sono state riprodotte nell'atto di fideiussione del 6.4.2009 sottoscritto dagli stessi soggetti, sicchè l'eccezione deve intendersi in ogni caso superata.

Sotto il profilo obiettivo non è revocabile in dubbio l'esistenza del cd. *eventus damni*.

Firmato Da: SCISCIOLI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 32b588a9431c85fa26a5de114205852

[redacted]

La Suprema Corte, ammettendo l'esperibilità dell'azione revocatoria avverso gli atti istitutivi di trust, ha chiarito che si tratta di atti a titolo gratuito aventi la funzione di costituire un patrimonio separato, analogamente a quanto avviene con il fondo patrimoniale tra coniugi ex art. 167 c.c. (Cass. 19 Aprile 2018, n. 9637, Cass. n. 19376/2017). In particolare, l'istituzione del trust per esigenze familiari, come nel caso di specie, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Cass. n. 19376/2017).
Nel caso di specie i fideiussori convenuti hanno conferito nel trust tutti gli immobili di loro proprietà, sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei creditori.
A nulla rileva, ai fini del decidere, l'asserita solvibilità della debitrice principale [redacted] s.r.l o degli altri coobbligati. Infatti, la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilita' del fideiussore nei confronti del quale si agisce ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e non a quella di altro fideiussore o del debitore garantito, e cio' anche alla stregua della facolta' del creditore, nella solidarieta' passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati.

Quanto al requisito soggettivo, vertendosi nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la cd. *scientia damni* del debitore disponente si esaurisce nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata anche in via presuntiva.
La *scientia damni* dei fideiussori può certamente presumersi in ragione dei seguenti elementi di fatto:
la tempistica degli atti dispositivi, compiuti dopo l'assunzione delle obbligazioni fideiussorie e nel momento in cui i conti intestati alla [redacted] s.r.l. presentavano già un consistente saldo passivo;
la qualità di soci della [redacted] s.r.l. in capo a tutti i fideiussori;
la stessa portata obiettiva e le specifiche modalità del conferimento dei beni in trust: i fideiussori hanno infatti contestualmente conferito in trust tutti gli immobili di loro proprietà, per di più riservandosi il diritto di abitazione o designando sé stessi come eventuali beneficiari, a riprova dell'uso strumentale del conferimento per la precipua finalità di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.

Da quanto sin qui esposto discende l'accoglimento della domanda revocatoria. L'oggetto della pronuncia va tuttavia limitato agli atti dispositivi di conferimento dei beni in trust, trattandosi dei soli atti concretamente idonei a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda principale di simulazione;

accoglie la domanda revocatoria proposta in via subordinata e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti di Unicredit s.p.a. i seguenti atti dispositivi:

- atto per notar [redacted] del 25.11.2014
  (disposizione di beni in trust) e (vincolo di trust), con il quale [redacted] Antonio ha conferito nel Trust denominato "TRUST [redacted] con sede in Foggia, con durata sino al 31.12.2060, regolato da legge di Jersey e del quale la società "T & T [redacted]" è trustee, i seguenti beni di

Firmato Da: SCISCIOLI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 32b588a943fc85fa26a5de1142058 5a2

[redacted]

sua proprietà esclusiva: 1) bene immobile sito in [redacted] bene immobile sito in Foggia [redacted] per i quali il [redacted] è riservato il diritto di abitazione vita natural durante;

- atto per notar Augelli del 21.11.2012 [redacted] (disposizione di beni in trust) e [redacted] (vincolo in trust) con il quale [redacted] e [redacted] hanno conferito nel Trust denominato [redacted] con sede in [redacted] con durata sino al 31.12.2060, regolato da legge di Jersey e del quale la società "T & T [redacted]." è trustee, beni di loro proprietà ed in particolare [redacted] ha conferito i seguenti beni immobili di sua esclusiva proprietà: 1) bene immobile sito in [redacted]; 2) bene immobile sito in Foggia [redacted]

- atto per notar [redacted] del 25.11.2014 [redacted] (disposizione di beni in trust) e [redacted] (vincolo di trust), con il quale [redacted] Francesco ha conferito nel Trust denominato "TRUST [redacted] con sede in [redacted] con durata sino al 31.12.2060, regolato da legge di Jersey e del quale la società [redacted]." è trustee, i seguenti beni di sua proprietà esclusiva: 1) bene immobile sito in [redacted] 2 [redacted]; 2) bene immobile sito in [redacted] per i quali il [redacted] è riservato il diritto di abitazione vita natural durante;

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti revocati, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;

condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 550,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Foggia, 2 ottobre 2019

Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli

Firmato Da: SCISCIOLI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 32b588a943fc85fa26a5de114205852

[redacted]